CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(Art. 45 decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 168 DEL 22/07/2025

INDICE

CAPO I 3

DISPOSIZIONI GENERALI 3

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 - Definizioni 3
Art. 3 - Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo 4
Art. 4 - Risorse finanziarie per le funzioni tecniche 5
Art. 5 - Quantificazione dell'incentivazione 5
Art. 6 - Destinazione del compenso incentivante per funzioni tecniche 6
Art. 7 - Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi 6
Art. 8 - Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici 7
Art. 9 - Ripartizione dell'incentivazione 8
Art. 10 - Presupposti specifici per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture 10
Art. 11 - Accertamento delle attività svolte – Liquidazione incentivo 10
Art. 12 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione 12
Art. 13 - Modifiche e varianti contrattuali 13
Art. 14 - Limite dell'incentivo liquidabile 13
Art. 15 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo 13
Art. 16 - Polizze assicurative 14
Art. 17 - Proprietà degli elaborati 14

CAPO II 14

DISPOSIZIONI FINALI 14

Art. 18 - Adeguamento dinamico del regolamento 14
Art. 19 - Disposizioni transitorie 14

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce norma le modalità e i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) di seguito denominato CODICE così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
2. Nella nuova formulazione il legislatore ha allargato il perimetro dei soggetti ai quali erogare gli incentivi, facendo riferimento non più ai soli appalti di lavori, servizi e forniture, ma, più in generale, alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; l'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 include dunque anche le concessioni di lavori e servizi.
3. Nel caso di concessioni di lavori e servizi l'incentivo per funzioni tecniche è riconosciuto solo in caso di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici. L'incentivo è calcolato sul valore della concessione indicato in fase di gara e inserito nel piano economico finanziario, ed è riconosciuto a condizione che sia prevista e specificata la corrispondente fonte di finanziamento. In ogni caso, per le concessioni è fissato il limite massimo di € 5.000.000,00 su cui calcolare la percentuale di compenso incentivante per funzioni tecniche.
4. Il presente Regolamento si applica ai lavori per i quali sia stato approvato il *"progetto tecnico"* e ai servizi per i quali sia stato approvato il *"progetto di servizio".*
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
6. La ratio della disciplina incentivante è quella di *"stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto" e "accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione"* secondo il *"principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della Costituzione) e quelli dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241"* (deliberazione n.2/SEZAUT/2019/QMIG). In tale ambito l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalle leggi.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) **"Codice"**: il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209.;
b) **"Allegato"**: gli Allegati al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) **"Progetto":** gli elaborati, previsti dall'art. 41 e seg. del Codice e dall'*Allegato I.7* che definiscono i contenuti minimi di progetto per l'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
d) **"Responsabile unico del progetto"** (RUP): il Responsabile del progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, il quale viene individuato per ciascuna intervento, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dall'*Allegato I.2*;

e) **“Centrale di committenza”**: il modulo organizzativo adottato per l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi dell’art. 45, comma 8, del Codice;
f) **“Gruppo di lavoro”:** insieme del personale che attende allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all’acquisizione di beni o servizi, di cui al successivo art. 7;
Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le definizioni riportate nel Codice.

Art. 3 - Ambito di applicazione e attività oggetto dell’incentivo

1. Le somme di cui all’art. 45 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell’importo posto a base della procedura di affidamento dell’opera, del lavoro o dell’acquisizione di beni e servizi, come meglio di seguito definito.
2. Concorre alla ripartizione del compenso incentivante il personale interessato e, se costituito, i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l’espletamento delle seguenti attività, in quanto connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un lavoro pubblico, di cui all’*Allegato I.10*:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. In caso di appalti relativi a servizi e forniture il compenso incentivante spetta solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
4. La suddivisione dell’incentivo all’interno del Gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto e rilevata in sede di nomina del Gruppo di lavoro stesso.
5. Può essere destinatario dell’incentivo tecnico il personale inserito nel Gruppo di lavoro.

Art. 4 - Risorse finanziarie per le funzioni tecniche

1. Per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
2. Il compenso viene quantificato ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni di beni e servizi. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico (riferimento parere MIT 2986 del 26/09/2024).
3. Nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisto di servizi e forniture, è fatto obbligo al RUP di indicare l'ammontare dell'incentivo relativo alle diverse categorie di attività e l'eventuale attribuzione di incarichi esterni. Conseguentemente nello stesso atto verrà redatto un prospetto contenente l'ammontare dell'incentivo operando tutti gli eventuali scorpori conseguenti ad incarichi esterni. Tale prospetto dovrà precisare le quote attinenti alle diverse fasi della prestazione relativa.
4. L'importo del compenso incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di affidamento si verifichino dei ribassi.
5. Le attività tecniche di cui al precedente art. 3 sono incentivate se svolte nel corso di qualsiasi procedura di affidamento, compresi gli affidamenti diretti e/o procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture tramite MePa e adesione a Convenzioni Consip, sempre comunque a condizione che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, l'incentivo sia strettamente correlato alle funzioni tecniche concretamente svolte dal personale nella specifica procedura di affidamento
6. La quota di incentivo deve essere prevista nel quadro economico delle prestazioni da affidarsi, pertanto fa capo al medesimo capitolo di spesa. In particolare il comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'*Allegato I.10* sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori**,** servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Art. 5 - Quantificazione dell'incentivazione

L'entità delle risorse per funzioni tecniche viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di cui alle seguenti tabelle:

LAVORI O OPERE	
Classi di importo del lavoro	***Percentuali da applicare***
Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 20.000 fino a € 2.000.000,00	2,00%
Da > € 2.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria	1,50%
Oltre la soglia di rilevanza comunitaria	1,00%
SERVIZI E FORNITURE	
Classi di importo del servizio o della fornitura	***Percentuali da applicare***
Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 100.000 fino a € 1.000.000,00	1,50%
Oltre € 1.000.000,00	1,00%

Art. 6 - Destinazione del compenso incentivante per funzioni tecniche

1. L'80% della quota di incentivo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, è destinata all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 10.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, è destinato ai fini di cui ai successivi commi 3 e 4, salvo che si tratti di risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Una parte delle risorse di cui al comma 2 è in ogni caso utilizzata:
 a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. La quota di cui al comma 2 del presente articolo è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di ogni singola unità di personale;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dal personale dell'ente in quanto affidate all'esterno.

Art. 7 - Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. Il RUP propone la costituzione del **Gruppo di lavoro** al competente Dirigente. Il Dirigente, sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi, determina con specifico provvedimento formale la costituzione del **Gruppo di lavoro** e l'assegnazione dei singoli incarichi.
2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutto il personale l'assegnazione dell'attività incentivabili deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività tenendo conto comunque delle professionalità e competenze necessarie per lo specifico intervento.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio anche appartenenti a diverse Aree: in tal caso il provvedimento di nomina è redatto dal Dirigente, sentito il Responsabile da cui dipende il personale coinvolto a vario titolo.
4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:
 a) il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento; l'importo presunto posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA, e l'importo del compenso incentivante determinato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
 b) i nominativi e i ruoli del personale che concorrono a formare il Gruppo di lavoro;
5. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Dirigente di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.

6. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti. Lo stesso criterio applicativo vale in caso di contratti misti di concessione.
8. Nel caso di finanza di progetto, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle ordinarie vengono riconosciute le quote delle risorse, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
9. In caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture con lo strumento dell'accordo quadro, il calcolo dell'incentivo si basa sull'importo annuale dei contratti applicativi.
10. In caso di procedure multilotto, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.
11. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività.
12. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nel successivo art. 10 viene erogata al responsabile dell'attività.
13. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dal successivo art. 12.
14. Il Dirigente responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato.

Art. 8 - Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici

1. È possibile nominare il RUP (in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti) e istituire Gruppi di lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del d.lgs. n. 267/2000 o di incarichi *"ad personam". T*ali dipendenti partecipano alla ripartizione del compenso incentivante per le funzioni tecnico-amministrative.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti che richiedessero all'Amministrazione l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del

dipendente comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici.

Art. 9 - Ripartizione dell'incentivazione

1. La quota destinata all'incentivazione dei componenti del Gruppo di lavoro è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

TABELLA A) OPERE O LAVORI PUBBLICI			
	Attività svolta	**% di ripartizione**	
a) Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	RUP	40	50-100
	Collaboratori e figure di supporto tecniche, amministrative e contabili		0-50
b) Programmazione della spesa per investimenti *(redazione degli studi e delle indagini necessari per la programmazione della spesa per investimenti, con esclusione della mera redazione del programma triennale)*	Referente	4	60-100
	Collaboratori amministrativi		0-40
c) Progettazione *(documento di fattibilità delle alternative progettuali – progetto di fattibilità tecnica ed economica – progetto esecutivo – coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)*	Progettista/Coordinatore	12	50-100
	Collaboratori tecnici		0-50
d) Validazione e verifica preventiva dei Progetti	Responsabile tecnico	8	80-100
	Collaboratori tecnici		0-20
e) Predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	Responsabile	12	50-100
	Collaboratori		0-50
f) Direzione Lavori *(funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori e del contratto)*	Direttore dei lavori (DL)	14	80-100
	Collaboratori		0-20
g) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore	4	100
h) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario	Collaudatore	6	100
		100%	

TABELLA B) SERVIZI E FORNITURE			
	Attività svolta	**% di ripartizione**	
a) Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	RUP	50	50-100
	Collaboratori e figure di supporto tecniche, amministrative e contabili		0-50
b) Programmazione della spesa *(redazione degli studi e delle indagini necessari per la programmazione della spesa per servizi e forniture, con esclusione della mera redazione del programma triennale)*	Referente	4	60-100
	Collaboratori amministrativi		0-40
c) Progettazione	Progettista	10	80-100
	Collaboratori		0-20
d) Predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	Responsabile	16	50-100
	Collaboratori		0-50
e) Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), attestazione di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria *(funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto)*	Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)	20	80-100
	Collaboratori		0-20
		100%	

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri e le percentuali di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra il personale interessato, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- al soggetto cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuta la quota di incentivo prevista nella tabella di cui al precedente comma 1, nell'ambito del fondo destinato per ciascun lavoro, servizio o fornitura ad incentivare le funzioni tecniche svolte dal personale;
- ai collaboratori (tecnici e/o amministrativi), previamente individuati con atto formale, l'incentivo viene suddiviso in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Dirigente, su proposta del RUP, a conclusione del relativo procedimento;
- nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nella precedente tabella viene erogata al Responsabile dell'attività;
- nel caso in cui al medesimo soggetto vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito dello stesso lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo come sopra definite sono cumulabili tra loro, sempre nel rispetto dei limiti di legge.

3. La valutazione/verifica preventiva dei progetti si considera espletata con l'adozione della relazione di validazione/verifica del Progetto.

4. Il compenso al RUP e ai collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori/direzione dell'esecuzione affidata/e all'esterno. Nel caso in cui vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP, la quota di incentivo prevista per il RUP è ridotta del 20%.
5. Nel caso in cui l'espletamento delle procedure di gara siano affidate ad una STAZIONE UNICA APPALTANTE o a una CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA esterne all'Ente, la quota di incentivo prevista per la *"Predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara"* non è erogata e, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 alla SUA o CUC spetta una quota non superiore al 25% dell'incentivo previsto per lo specifico intervento secondo i limiti e le finalità indicate dello stesso art. 45.
6. Il compenso incentivante è riconosciuto anche nel caso di *"Affidamento diretto",* a condizione però che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, l'incentivo sia strettamente correlato alle funzioni tecniche concretamente svolte dal personale nella specifica procedura di affidamento (ad esempio, in caso di affidamento diretto non sarà possibile riconoscere la quota di incentivo inerente la funzione di *"Predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara"* ecc…).
7. Nel caso di attività affidate a professionisti esterni le quote di incentivo relativo a tali prestazioni costituiscono economie.
8. Il compenso incentivante non è erogato in caso di proroghe, rinnovi, ripetizione servizi analoghi ed altre opzioni del contratto, anche se esplicitamente stabilite nei documenti di gara. In tal caso, le somme previste per rinnovi, ripetizione servizi analoghi ed altre opzioni del contratto non sono considerate ai fini degli incentivi per funzioni tecniche.
9. Le somme non ripartite costituiscono economie. Costituiscono, altresì, economie le quote parti dell'incentivo prive dell'accertamento positivo circa l'effettività della prestazione svolta.

Art. 10 - Presupposti specifici per l'attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture

1. Gli incentivi per funzioni tecniche relativi a servizi e forniture sono corrisposti solo nel caso in cui sia stato formalmente nominato il **direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)**, nei casi previsti dal codice. Tale nomina è richiesta, secondo l'*Allegato II.14* del codice, soltanto negli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 500.000, ovvero per interventi di *"particolare e oggettiva complessità"* puntualmente specificati e motivati dal Dirigente nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni ANAC. Il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal RUP e l'atto di nomina del DEC deve essere formalizzato prima di avviare l'esecuzione del contratto.

Art. 11 - Accertamento delle attività svolte – Liquidazione incentivo

1. L'incentivo viene corrisposto al personale tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del singolo intervento, in ossequio al principio di ***"effettività delle attività incentivate"*** e dell'art. 7 co. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui ***"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".***
2. L'incentivo è corrisposto dal Dirigente preposto alla struttura competente, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 all'art. 45 co. 4 del codice, le disposizioni in tema di ripartizione dell'incentivo si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale, in relazione alle specifiche funzioni tecniche effettivamente svolte dal Dirigente ai sensi del presente Regolamento.

3. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, che ha assegnato le funzioni tecniche, sentito il RUP secondo le modalità che seguono.

4. Nel caso di appalti di lavori:

a. per le funzioni di cui alla **Tabella A (lavori)**, **lettere b), c), d) e),** dell'articolo 9, comma 1, del presente regolamento, in misura pari al 100% e **lettera a) in misura pari al 30%** a conclusione della procedura di scelta del contraente;
b. per le funzioni di cui alla **Tabella A (lavori), lettere f), g) h)**, dell'articolo 9, comma 1, del presente regolamento, in misura pari al 100% e **lettera a) restante 70%,** a conclusione della procedura di collaudo.

5. Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

c. per le funzioni di cui alla **Tabella B (servizi e/o forniture), lettere b), c), d)**, dell'articolo 9, comma 1, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
d. per le funzioni di cui alla **Tabella B (servizi e/o forniture), lettere a), e)**, dell'articolo 11, comma 1, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo.

6. Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche svolte in relazione ad appalti per manutenzione è subordinato ad una motivata attestazione in cui siano descritti, sinteticamente gli elementi che danno luogo, nelle singole procedure di affidamento, a problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno dell'Amministrazione. Tale attestazione deve essere resa, a pena di non ammissione al riconoscimento degli incentivi di cui si tratta, dal Dirigente competente nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per servizi e forniture.

7. Completate le varie fasi del procedimento, il Dirigente competente, su indicazione del RUP, certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che ha costituito il Gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro stesso.

8. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente che ha costituito il Gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte del personale incaricato. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili al personale incaricato. Salva ogni valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal D.lgs. n. 36/2023) compiuti da parte del personale incaricato delle attività.

9. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

10. Nel caso in cui il Dirigente sia destinatario dell'incentivo, lo stesso è tenuto a produrre una dettagliata relazione al Segretario Generale nella quale devono essere specificate le attività svolte e la proposta di ripartizione degli incentivi, attestando altresì l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti negli atti di programmazione e nel progetto. Per evitare possibili conflitti di interesse e per garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo, gli incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale sono liquidati con atto del Segretario Generale.

11. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi a personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al suddetto personale, in deroga al regime dell'onnicomprensività, e il numero dei beneficiari. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno il Segretario Generale trasmette al Sindaco, all'Ufficio che si occupa della Contabilità del Personale, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Nucleo di Valutazione il riepilogo annuale degli incentivi per funzioni tecniche liquidati l'anno precedente al personale con qualifica dirigenziale.
12. La liquidazione dell'incentivo avviene a seguito della redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità. La formulazione che richiede l'accertamento delle attività svolte dal personale a cura del Dirigente di Area non consente di ritenere ammissibili forme di "anticipazione" dell'incentivo. Forme di corresponsione diluite nel tempo possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta, come nei casi disciplinati dai precedenti commi 4 e 5.
13. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dei predetti accertamenti, non vengono ripartite e costituiscono economie.
14. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi (compresi i termini individuati all'*Allegato I.3* del codice) il Dirigente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
15. Non è ammessa alcuna liquidazione di incentivo qualora l'opera, il lavoro, l'acquisizione di fornitura o servizio, per qualsiasi motivo, non sia oggetto di procedura di affidamento con aggiudicazione divenuta efficace.
16. Ai sensi dell'art. 1 co. 4 lett. b) del d.lgs. 36/2023 il ***"principio del risultato"*** costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi per funzioni tecniche.
17. Gli importi liquidati degli incentivi per funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali (IRAP) a carico dell'Amministrazione.

Art. 12 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nell'ipotesi di ingiustificati ritardi o aumenti ingiustificati di costi connessi alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, per cause imputabili al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del medesimo Responsabile che ha assegnato la funzione tecnica, delle percentuali come determinate nella tabella che segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi delle procedure di appalto	Entro il 20% del tempo previsto	20%
	Dal 20% al 40% del tempo previsto	40%
	Oltre il 40% del tempo previsto	60%
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 20% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 20% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

2. Qualora si verifichino dei gravi ritardi o notevoli aumenti di costo, direttamente imputabili al personale incaricato, non verrà corrisposta nessuna quota incentivante. S'intendono gravi, i ritardi superiori al 80% del tempo contrattuale o previsto e notevoli gli aumenti di costo superiori al 80% dell'importo contrattuale (esclusi quelli derivanti dai meccanismi straordinari di compensazione dei prezzi e varianti).
3. Non sono considerati ritardi né aumento di costi quelli derivanti dall'applicazione dall'art 120 del Codice qualora detti ritardi e/o aumento dei costi non sia dovuto ad errori imputabili al soggetto che svolge le rispettive funzioni tecniche.

Art. 13 - Modifiche e varianti contrattuali

1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto o di concessione in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base della procedura di affidamento, le risorse finanziarie destinate agli incentivi per funzioni tecniche sono ricalcolate tenendo conto dell'importo delle maggiori somme costituite dalla variante, rispetto all'importo del progetto originariamente approvato. L'incremento delle risorse a seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a base della procedura di affidamento sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto della misura massima di incentivazione di cui al precedente articolo 5.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento delle risorse ai sensi del comma 1, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 14 - Limite dell'incentivo liquidabile

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto dì altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano ì metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento.
2. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al comma 1 incrementa le risorse di cui al precedente art. 6 comma 2. In sede di liquidazione, sarà cura dell'ufficio personale verificare il mancato superamento nell'anno di competenza del limite di cui al precedente comma 1. In caso di superamento, l'ufficio personale comunicherà l'eccedenza non liquidabile al Dirigente competente.

Art. 15 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione del presente regolamento:

a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) I contratti esclusi ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 36/2023;

c) I lavori in amministrazione diretta (in economia);

d) Gli affidamenti di lavori e opere di importo inferiore a € 20.000;

e) Gli affidamenti di servizi o forniture di importo inferiore a € 100.000;

e) Gli affidamenti di servizi e forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

f) Tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi che non hanno all'interno dei propri quadri economici o documenti progettuali e di previsione di spesa la specifica previsione delle risorse che alimentano il fondo;

g) Tutti lavori per i quali non sia stato approvato il *"progetto tecnico"* e tutti i servizi per i quali non sia stato approvato il *"progetto di servizio";*

h) Tutte le concessioni in cui non sia prevista e specificata la fonte di finanziamento degli incentivi per funzioni tecniche.

Art. 16 - Polizze assicurative

1. Per la copertura degli oneri relativi alle polizze assicurative obbligatorie ai fini dello svolgimento delle attività tecniche sono destinate parte delle risorse del fondo innovazione di cui al precedente art. 6, comma 2.

Art. 17 - Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività di progettazione incentivate ai sensi del presente Regolamento restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Adeguamento dinamico del regolamento

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Gli incentivi da erogare per le procedure di affidamento avviate in vigenza del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, restano assoggettati alla disciplina del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 07/05/2019.

Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate a decorrere dal 1° luglio 2023, ossia dalla data in cui il Codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2 del medesimo Codice. L'erogazione degli incentivi al personale avente qualifica dirigenziale, per le specifiche funzioni tecniche effettivamente svolte dal Dirigente, si applica alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata la precedente disciplina regolamentare approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 07/05/2019, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 19.